



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AFFARI PENALI

Alli 19 settembre 2024 alle ore 13,10, nell'Aula 74, si è tenuta la riunione della Commissione Affari Penali, alla presenza dei Consiglieri referenti, Avv.ti Daniela Rossi, Salvatore Crimi, Stefano Tizzani, Cristiano Michela e Antonio Genovese, e dei seguenti Colleghi:

- *COSTANZO Elisa;*
- *FERRERO Marisa,*
- *FERRIONE Matteo;*
- *MACCHIA Arianna;*
- *LAUDI Fabrizio;*
- *SAVIO Guido;*
- *MAURI Giuseppina;*
- *GOTTERO Stefania;*
- *SCICCHITANO Maria Rosaria;*
- *ICARDI Luca;*
- *OBERT Pietro;*
- *FICARA Emanuele;*
- *PRATICO' Alessandro;*
- *GROGNARDI Matteo;*
- *PERGOLA Alessio;*

I componenti assenti hanno addotto giustificazioni.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

I Consiglieri referenti Avv. Daniela ROSSI e Avv. Salvatore CRIMI e Avv. Stefano TIZZANI, presenti, introducono e coordinano la trattazione dei seguenti temi:

1) *GRUPPO CPR*

Vista l'imminente apertura del Centro si deve procedere alla predisposizione di una bozza di proposte di nuova quantificazione dei compensi.

I Componenti incaricati stanno definendo il lavoro, che verrà sottoposto alla Commissione in occasione della prossima seduta.

2) *GRUPPO PDP*

È stato condiviso tra i membri della Commissione incaricati (Gruppo PDP) un elenco delle criticità.

Sono segnalate difficoltà assai preoccupanti. L'Avv. GOTTERO riferisce che le è stata rifiutata una lista testimoniale.

Di seguito una sintesi della questione.

Segnalazione delle criticità

Aggiornamento: settembre 2024

Sintesi:

Il Portale Depositi Penali (PDP), attivo per gli avvocati e altri soggetti abilitati esterni, presenta diverse criticità. Sebbene consenta il deposito telematico di atti in formato digitale, l'interfaccia non facilita il lavoro dell'avvocatura, richiedendo molti campi obbligatori, spesso non pertinenti dal punto di vista processuale. Sono segnalati, inoltre, tempi lunghi per la registrazione delle notizie di reato, e mancano flussi documentali adeguati per la fase dell'udienza predibattimentale. Altre problematiche includono la mancanza di un fascicolo



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

digitale della difesa liberamente consultabile e difficoltà nell'accesso agli atti depositati dal difensore in alcune fasi processuali.

Un aspetto fondamentale è la necessità di migliorare il sistema di discovery anticipata, garantendo l'accesso agli atti del fascicolo digitale nelle fasi preliminari, in particolare per la difesa.

Nuove specifiche tecniche (DGSIA 7/8/2024)

Portale PDP:

1. ****Procedura di trasmissione****:

- Il deposito richiede l'inserimento dei dati richiesti dal sistema.
- È necessario caricare l'atto del procedimento e gli eventuali documenti allegati.
- L'invio deve essere confermato tramite un comando apposito.

2. ****Ricevuta di accettazione****:

- Il sistema genera una ricevuta di accettazione al termine della procedura, che contiene un identificativo unico nazionale, i dati inseriti dal depositante, e la data e l'orario dell'invio.

3. ****Controlli automatici****:

- Il sistema procede con verifiche automatiche sull'atto depositato e, in caso di corrispondenza tra i dati inseriti e il registro del procedimento penale, l'accettazione avviene senza l'intervento degli operatori.

4. ****Dimensioni dei file****:

- La dimensione massima consentita per ciascun deposito è di 60 MB per singolo file, con un limite complessivo di 600 MB per l'intero deposito.

5. ****Stato del deposito****:

- Il sistema consente di consultare lo stato del deposito tramite la sezione



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

"Consultazione - Depositi" del portale.

Depositi via PEC:

1. Formato degli atti: Gli atti devono essere in formato PDF firmato digitalmente. Il file non deve essere modificabile, rispettando i requisiti di sicurezza richiesti (Specifiche tecniche PEC...).
2. Dimensione dei file: La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti è di 60 MB per singolo file e un massimo di 600 MB per l'intero deposito (Specifiche tecniche PEC...).
3. Certificato di trasmissione: Dopo l'invio dell'atto tramite PEC, il sistema genera un certificato di accettazione, che viene inviato al mittente tramite la stessa PEC. Questo certificato include la data e l'ora dell'invio (Specifiche tecniche PEC...).
4. Spazio disco: Le caselle di posta elettronica certificata devono avere uno spazio disco minimo di 1 GB (Specifiche tecniche PEC...).
5. Gestione degli errori: In caso di problemi tecnici o di errore durante la trasmissione, il mittente riceverà una notifica via PEC che indica l'errore specifico e richiede un nuovo invio.

Questioni aperte

- **accesso impossibile a PST da browser Chrome con smartcard**

Messaggio di errore costante:

Accesso a servizi.pst.giustizia.it negatoservizi.pst.giustizia.it non ha accettato il certificato di accesso oppure non ne è stato fornito uno.

Prova a contattare l'amministratore di sistema.

ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- **Eliminazione dei controlli “filtro” in fase di accettazione da parte degli Uffici**

A seguito dell'adozione delle specifiche DGSIA del 7.8.2024, i depositi a portale potranno essere rifiutati solo in presenza di “errori tecnici”.

Secondo la relazione del CSM sulla giustizia telematica (del 24.7.2024), *“il controllo “filtro” della segreteria e della cancelleria, che, a prima vista, poteva sembrare un ostacolo per il depositante, (...) costituiva in realtà una garanzia per lo stesso depositante in quanto consentiva di evitare che l'atto depositato fosse accolto nel sistema e collocato in un “limbo” allorché, non avendo ad es. superato tutte le verifiche automatiche per disallineamento nome magistrato-procedimento penale, risultasse non più associabile ad uno specifico fascicolo. Il regolamento, con una generica formula “salvo il caso di anomalie bloccanti”, pare ormai demandare alle sole specifiche tecniche l'ambito di applicazione di un sistema di interlocuzione tra il depositante e la segreteria/cancelleria che è però nodale per il corretto allineamento tra gli atti depositati ed il fascicolo con evidenti possibili criticità incidenti sulla pronta disponibilità degli atti depositati nel fascicolo del magistrato. La formulazione della menzionata disposizione regolamentare rischia quindi di produrre rilevanti criticità, durante il procedimento ed il processo, laddove le istanze dei difensori potrebbero, in assenza dell'attività delle segreterie e delle cancellerie (non prevista di regola dall' art.13 bis cit.), non essere tempestivamente valutate non essendovi alcuna certezza sul corretto abbinamento automatizzato tra istanza e fascicolo”.*

- **richiesta di deposito delle copie analogiche dell'atto di impugnazione depositato telematicamente** (ovvero di versamento dei



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

diritti di copia triplicati, [anche per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato](#)), a norma dell'art. 164 bis disp. att. c.p.p. La norma risulta abrogata dalla c.d. Riforma Cartabia quantomeno a decorrere dal 15.1.2024 (termine corrispondente con il 15esimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 87 co. 1 e 3 D.Lgs. 150/2022). Il Ministero si è espresso in proposito ([Circolare 16.3.2023](#) e [Circolare 4 aprile 2024](#)), con articolati voli pindarici, per sostenere che l'adempimento del deposito delle copie cartacee da parte dell'impugnante sia comunque a tutt'oggi dovuto, anche a fronte del deposito telematico dell'atto e anche nelle ipotesi di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato (si legge testualmente: *“dovendosi concludere che l'art. 164 disp. att. c.p.p. resti applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata, così come consentito dall'art. 87-bis, d.lgs. n.150/2022”*).

Qui la lettura critica dell'Unione delle Camere Penali: https://www.camerepenali.it/cat/12412/qualche_riflessione_in_tema_di_processo_penale_telematico.html

- **Nuova sezione del portale - *Procedimenti Definiti***
La videata riporta un elenco dei procedimenti definiti (ad es. con archiviazione) ma senza specificare il tipo di esito specifico e con numeri di registro a volte non corrispondenti a quelli in possesso delle competenti segreterie e cancellerie.
- **Sul portale dei difensori (PDP) si rimanda alle criticità segnalate**



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

nella [relazione del CSM sullo stato della giustizia telematica](#) (pagg. 47 e ss.)

L'interfaccia del Portale non contribuisce ad una semplificazione dei flussi di lavoro dell'avvocatura.

Sono troppi e numerosi i campi obbligatori da compilare per il deposito di un atto.

In particolare:

- il deposito della querela richiede diverse informazioni che non hanno rilevanza processuale e non sono previste dal codice di rito. Inoltre, sarebbe opportuno estendere la funzione sollecito anche a tale atto visti i lunghissimi tempi di registrazione della notizia di reato. L'esperienza di questi mesi insegna che l'elencazione tassativa degli atti da depositare non è elemento di semplificazione dell'attività informatica;
- manca del tutto la predisposizione di flussi documentali dedicati alla fase dell'udienza predibattimentale. È noto che l'art. 554 ter c.p.p. introduce una serie di opportunità difensive che non trovano riscontro nell'elencazione degli atti previste nel portale in quella determinata fase. Manca in particolare l'indicazione della udienza nell'ipotesi del deposito della costituzione di parte civile;
- la mancata valorizzazione del campo anagrafico dell'assistito è inspiegabile e rende macchinosa la ricerca del procedimento autorizzato;
- allo stato risulta impossibile la consultazione degli atti depositati dal difensore nelle diverse fasi in cui sia consentito. È invece fondamentale che il difensore possa consultare quantomeno i propri atti, e ciò anche



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

prima della discovery del fascicolo delle indagini preliminari. Quella del "fascicolo digitale della difesa", liberamente consultabile, è l'esigenza che va soddisfatta per un effettivo e concreto esercizio delle prerogative difensive nell'ambito del processo penale telematico;

- l'impossibilità di accesso agli atti del fascicolo delle indagini preliminari è senz'altro la causa di maggior disagio ed il tema che presenta maggiori difficoltà. La formazione del fascicolo digitale e la sua consultazione - nelle varie fasi processuali in cui essa è permessa - rappresentano momenti essenziali per la compiuta realizzazione del processo penale telematico. Alla luce della road map introdotta dal D.M. 217/23 sarà opportuno intervenire per tempo nei casi di discovery anticipata (art. 309 c.p.p.) per garantire l'aderenza della disciplina informatica al codice di rito;
- infine, la consultazione degli atti via TIAP presenta due fondamentali criticità: la mancanza di un elenco esaustivo e l'impossibilità di consultare il contenuto dei supporti informatici in esso contenuti, di cui spesso il difensore conosce l'esistenza solo attraverso la produzione durante la fase dibattimentale. A ciò si aggiunga che la copia rilasciata alla difesa non riproduce la nomenclatura che appare sulla schermata in sede di richiesta degli atti, ma solo nomi file generici ed incomprensibili, il che rende la consultazione particolarmente laboriosa.

Il tema del fascicolo digitale e delle copie al difensore appare fondamentale nella logica dello

snellimento dei flussi di lavoro. Un esempio: in attesa della gratuità degli atti processuali, l'avvocato è costretto a compiere attività plurime, e cioè:



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- la richiesta copia allo sportello;
- l'allontanamento dallo sportello per reperire un PC per il pagamento dei diritti tramite PagoPA, stante anche l'inesistenza di un applicativo per i pagamenti utilizzabile da cellulare;
- la ricerca di una stampante per la stampa della relativa ricevuta da presentare allo sportello;
- il ritorno allo sportello per completare la richiesta mediante presentazione della ricevuta;
- l'eventuale ritorno allo sportello, nei giorni successivi, per il ritiro delle copie, se cartacee.

Specularmente, lo stesso personale amministrativo addetto al rilascio delle copie stesse è costretto ad eseguire molteplici attività di backoffice, conseguenti a quelle compiute dai difensori. A tanto si aggiunge la proliferazione di prassi diverse tra gli Uffici giudiziari che rendono poco agevole il ricorso allo strumento informatico.

Una riflessione conclusiva deve essere rivolta ai tempi di accettazione degli atti difensivi depositati attraverso il PDP, che quasi mai avvengono in giornata.

Nell'ambito dei depositi telematico a mezzo PEC, si segnala lo scorretto utilizzo da parte di alcune cancellerie di indirizzi PEC diversi da quelle risultanti dall'elenco contenuto nell'apposito Provvedimento DGSIA, indirizzi che vengono comunicati" agli avvocati attraverso affissioni di cartelli artigianali nei corridoi degli uffici giudiziari.

Appunti maggio 2024

Questioni aperte / Portale depositi telematici atti penali



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Mancata associazione difensore-procedimento: che fare con gli atti in scadenza?

Atti relativi alla fase dibattimentale: alcuni atti, fra cui la lista testi ex art. 468 c.p.p. non sono visibili sui fascicoli con prima udienza fissata o rinvio a giudizio da u.p. (che sono poi gli unici in cui si può depositare la lista testi), mentre sono visibili per i fascicoli che sono già a dibattimento e che il portale vede come in carico al Tribunale (e per i quali il termine per la lista testi è già decorso) S

Atti fase cautelare: Non depositabili istanze di autorizzazione al GIP per assistiti in misura cautelare (es. autorizzazione a uscire da aa.dd.)

Patrocinio a spese dello Stato: in alcuni Uffici non è possibile depositare memorie integrative dell'istanza di ammissione (cfr. schermata 13.11.2023, Uff. GIP, rigetto con motivazione: "SI RIFIUTA IN QUANTO NON SI RIESCE AD IMPORTARE. USARE QUESTO PORTALE SOLO PER LE ISTANZE E NON PER L'INTEGRAZIONE. GRAZIE"). S

Visione fascicoli 415 a Sidip: come funzionerà col fascicolo digitale? Rimarrà la consultazione "fisica" al Sidip/Tiap o si potrà fare da remoto? E per il pagamento?

Nomina e contestuale revoca prec. difensore: NON va più inserito nella maschera il c.f. del difensore revocato, ma occorre inserire la revoca nel testo dell'atto di nomina (pdf nativo digitale) e l'ufficio provvede manualmente

Si può depositare un atto di nomina senza il nome del magistrato → i funzionari consigliano di farlo solo quando non abbiamo notizia del nome del PM

Deposito querele: Tempestività dell'accoglimento della querele: il problema è



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

che l'ufficio noti valida la querela, ma fino a quando il magistrato non iscrive, il pst non mostra l'esito "accolto"

Problema iscrizioni con immediata emissione decr pen: problema già noto in passato, a prescindere dal telematico: se non vi è iscrizione tempestiva a rgnr, il difensore non può depositare atti prima dell'emissione del decreto, dunque è costretto a fare opposizione

Uff Archivio: gli atti non saranno digitalizzati fino all'entrata in vigore del nuovo portale.

problema istanze generiche: es. autorizzazione indagato in misura cautelare (divieto avvicinamento) a recarsi a casa → come si deposita? quando non ci saranno più le pec?

Problema prima istanza al GIP in proc. pen. in fase indagini (che l'avv vede solo con n. PM nei procc autorizzati): l'ufficio non può ricevere l'atto, perché non risulta assegnato un n. GIP → problema già segnalato (dovrebbe essere abilitato il deposito ex novo di un atto/istanza rivolta al GIP che generi l'attribuzione del N. GIP)

Non esiste valvola di sfogo per atti che il sistema non accetta: è necessario redigere un protocollo d'intesa per la gestione di questo tipo di atti

Rich archiviazione parziale: gli uffici non possono accogliere le opposizioni a questo tipo di richieste, perché il sistema non vede il procedimento in una fase coerente. Il problema riguarda l'architettura del sistema ed è stato segnalato 6 mesi fa.

Deposito querela:

Nella schermata di deposito, il portale non associa automaticamente al querelante che sia anche p.o. (apposita spunta) il domicilio stabilito ex lege



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

presso il difensore ex art. 33 disp. att. c.p.p. S

il portale consente di inserire il nome dei soggetti querelati (1 o +) ma se si seleziona la relativa casella, sopra i campi da compilare compare la dicitura “soggetti rappresentati” che può risultare fuorviante, posto che il difensore che deposita assiste la p.o. querelante. S

Suggerimenti operativi:

- In impostazioni account: inserire email personale (peo) per ricevere aggiornamento sulla lavorazione degli atti depositati; **S**
- Ricordarsi di aggiornare l'elenco procc autorizzati (spuntare tutti gli uffici);
- in caso di rigetto di atti, gli uffici motivano il rigetto e il difensore può usarlo per giustificare un deposito via pec.
- SAS e Mod. 21bis sono abilitati alla ricezioni da portale
- Depositi indirizzati alla Proc Generale: spiegare ai colleghi che DEVONO fare i depositi alla Proc Gen. anche in fase sperimentale, per verificare eventuali problemi di utilizzo. Attualmente nessuno lo fa.
- segnalazioni problemi tecnici: a info-ppt@giustizia.it

La Commissione esaminerà tali aspetti e verrà predisposto un documento da sottoporre al Consiglio.

3) *Gruppo Giustizia Riparativa*

Vengono prodotti modelli di istanza di avvio di programma di giustizia riparativa (all.ti).

4) *Gruppo Carcere*

I Componenti del Gruppo espongono le modifiche più significative della recente riforma.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Viene esaminato un ordine di esecuzione appena notificato, anonimizzato.

Si discute della opportunità di studiare e lavorare anche sul tema del computo ex ante della liberazione anticipata.

Occorre segnalare i ritardi nell'applicazione della liberazione anticipata, con lesione del diritto di libertà del detenuto.

5) Impedimento del Difensore

Vi è in corso iter legislativo con previsione di modifiche. La Commissione Affari Penali sta lavorando con il CPO sul tema.

6) Applicazione pene sostitutive, lavori di pubblica utilità in Corte d'Appello

La Commissione si impegna a monitorare i numeri e l'andamento delle pene sostitutive e soprattutto dei lavori sostitutivi, in particolare in grado di appello.

La seduta è chiusa alle ore 13.55.

Si rinvia la presente riunione al 17 ottobre 2024 ore 13 sempre in aula 74.

f.to Avv. Daniela Rossi

f.to Avv. Salvatore Crimi

f.to Avv. Stefano Tizzani



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO